

Legge regionale 08 aprile 2021 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 06/11/2021

**Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale.**

**Art. 4**

*(Modalità di funzionamento dell'Osservatorio)*

1. Le funzioni dell'Osservatorio sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di sicurezza.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, l'Osservatorio può avvalersi di:
  - a) personale della direzione regionale competente in materia di sicurezza;
  - b) dirigenti regionali con riferimento alle materie di rispettiva competenza;
  - c) Università degli studi, istituti di ricerca e altri soggetti pubblici e privati aventi specifiche competenze ed esperienze in materia di sicurezza;
  - d) rappresentanti dei Corpi e dei Servizi di polizia locale;
  - e) rappresentanti degli enti locali, di amministrazioni ed enti interessati alle problematiche del settore;
  - f) rappresentanti di associazioni di volontariato e solidarietà maggiormente rappresentative a livello nazionale;
  - g) rappresentanti di associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale).